



- Limiti provinciali
 - Limiti comunali
 - + Limiti d'Ambito Territoriale sub-regionale
- Articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**
- a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geografica;
 - b) Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
 - d) Le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di balvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

- Articolo 142 - Aree tutelate per legge**
- a) I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) I terreni contornati ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;
 - c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) I tratti che presentano valenza paesaggistica di rilievo
 - e) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

- g) I terreni coperti da foreste e da boschi, ancorché parzialmente danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- m) Le zone di interesse archeologico individuata alla data di entrata in vigore del presente codice.

AVVERTENZA
 Comma 2
 Le zone protette dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
 b) inattuamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1983, n. 144, come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e nei comuni approvati di tali strumenti, ricevevano nei centri edilifici perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 885.

Art. 10, comma 11, L.R. 5 aprile 1996
 Zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali
 L.R. 19 agosto 1989, n. 13 modificato dall'art. 49 comma 8, L.R. 3 maggio 2001, n. 6)

 Vincolo idrogeologico



		Nome Progetto APPORTAMENTO, GESTIONE SONDA PER LA PERFORAZIONE DEI POZZI "ARANCIO 1-2" E SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI ACCESSO	
Nome ARANCIO 1-2		Codice Contratto 454257	
Titolo Documento APPORTAMENTO POSTAZIONE SONDA PER LA PERFORAZIONE DEI POZZI "ARANCIO 1-2" PLANIMETRIA POSIZIONE E VIABILITA' DI ACCESSO SU C.T.R. CON INDICAZIONE DEI VINCOLI		Codice Contratto 2500012543	
Stato 00		Documento N. 0735-00-D-A-00-40033	
Data 09/11/15		Commessa N. M01130	
Descrizione EMISSIONE		Nome Contrattista PROECO S.r.l.	
Autore EMILIO		Scala 1:10.000	
Approvato PROECO		Fog. di Fg. 1 / 1	
Controllo PROECO		Area Impianto N.A.	
Indice Revisioni		Unità Impianto N.A.	